

Atto Comunale

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

1)

* * * * *

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

* * * * *

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento provvede a disciplinare le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli Consiglieri, delle proprie attribuzioni.

ART. 2 - LUOGO DELLE RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Municipale.

Qualora circostanze speciali o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore non permettano la riunione in detta sala, la Giunta Municipale determina, con apposita deliberazione, un diverso luogo di riunione. Il nuovo luogo di riunione, così determinato, deve essere reso noto al pubblico mediante avviso da esporre all'ingresso principale del Palazzo Municipale.

ART. 3 - CONVOCAZIONI ORDINARIE

Il Consiglio deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria:
l'una nei mesi di marzo, aprile o maggio e l'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Nella sessione di primavera il Consiglio esamina il conto dell'Amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno delibera il bilancio del Comune e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente; nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta Municipale cui il conto si riferisce.

I termini per la convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto

2)

consuntivo sono, altresì, determinati, in relazione alle norme statali che disciplinano l'attività gestionale e finanziaria degli Enti Locali.

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio delibera, altresì, in conformità delle leggi e dei regolamenti, intorno agli oggetti rimessi alla sua competenza.

ART. 4 - CONVOCAZIONI STRAORDINARIE

Il Consiglio Comunale può riunirsi straordinariamente per:

- a) determinazione del Sindaco, ferme le disposizioni relative alla competenza e al diritto della Giunta di fissare la data delle riunioni.
- b) deliberazione della Giunta Municipale.
- c) domanda di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
- d) decreto del Presidente dell'Organo Regionale di Controllo
- e) decreto del Prefetto.

Nel caso indicato alla lettera c), la domanda deve essere sottoscritta dai richiedenti e deve contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

ART. 5 - DATA DELLE CONVOCAZIONI

Appartiene alla Giunta di fissare il giorno per la apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio, salvo le ipotesi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo precedente nelle quali deve provvedere il Capo dell'Amministrazione a dare esecuzione ai rispettivi decreti ordinandone la notifica ai Consiglieri Comunali.

La riunione del Consiglio deve, comunque, aver luogo entro giorni dieci dalla deliberazione della Giunta o dalla data di presentazione della domanda da parte dei Consiglieri, salvo i casi di urgenza.

In tutti i casi, il Sindaco deve partecipare al Prefetto e all'Organo Regionale di controllo il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.

ART. 6 - ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno per il Consiglio Comunale è compilato dal Sindaco.

Nella sua compilazione hanno precedenza le proposte dell'autorità governativa e regionale, poi quelle del Presidente e, in fine, quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione ed in tale ordine devono essere discusse.

Nella ipotesi in cui, nel corso del quinquennio, sorga la necessità, a seguito di dimissioni, decadenza o altre cause, di ricomporre gli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Assessori, Consiglieri), a tanto deve procedersi

3)
nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva al verificarsi dell'evento. Tali argomenti devono essere iscritti all'ordine del giorno con precedenza assoluta sugli altri.

Seguono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni secondo la precedenza di presentazione, le ratifiche delle deliberazioni adottate dalla Giunta in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale alle quali si applicano le disposizioni previste dalla Legge Comunale e Provinciale, la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale su delega del Consiglio e gli altri argomenti.

All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti; l'elenco di questi argomenti deve essere notificato nei modi e nei termini normali stabiliti per l'elenco principale, salvo che si tratti di argomenti che rivestano carattere di urgenza nel qual caso si applica il disposto di cui al secondo comma del successivo articolo 7.-

ART. 7 - TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione verrà redatto secondo lo schema che si allega al presente regolamento. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri, nelle forme innanzi indicate, almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione del Consiglio; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni interi.

Per giorni interi si intendono giorni completamente liberi, non comprendenti cioè il giorno della consegna degli avvisi e quello della seduta consiliare.

Nel caso di convocazione di urgenza, basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima: ma in questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

ART. 8 - AVVISI AL PUBBLICO

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il Sindaco, inoltre, può avvertire la cittadinanza, mediante affissione di manifesti nelle località più frequentate dal Comune.

ART. 9 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI.

Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

4)

I Consiglieri hanno il diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perchè l'argomento possa essere esaminato. Nel caso di mancato deposito dei relativi atti nessuna proposta può essere sottoposta a votazione.

ART. 10 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco; son fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta all'Assessore delegato.

Qualora manchi anche l'Assessore delegato oppure quando il Sindaco non sia in carica, la presidenza spetta all'Assessore Anziano.

In mancanza di Assessori, la Presidenza spetta al Consigliere più anziano fra i presenti.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 12 - FUNZIONI DI SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario Comunale, che vi svolge i compiti al medesimo attribuiti dagli artt. 300 e 301 del T.U. L.C.P. N. 148 del 1915.

Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne menzione nel verbale, senza, peraltro, specificarne il motivo. In tal caso il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la votazione.

L'esclusione del segretario Comunale è di diritto, quando egli si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio Comunale.

ART. 13 - SEDUTE PUBBLICHE E SEDUTE SEGRETE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; sono invece segrete nei casi seguenti:

- 5)
- quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, cioè di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti o demeriti, su condizioni di indigenza;
 - quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla legge;

Le nomine del Sindaco, della Giunta Municipale, di componenti e rappresentanti di pubblica amministrazioni e di commissioni, dei revisori del conto consuntivo, si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano ugualmente in seduta pubblica i ruoli organici del personale ed i relativi provvedimenti conseguenziali.

ART. 14 - APERTURA DELL'ADUNANZA E SCIoglimento PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

Decorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello nominale dei Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida se viene accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, altrimenti è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta - salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assenti - è sciolta dal Presidente il quale dichiara la circostanza a verbale e precisa che gli argomenti rimasti da discutere verranno trattati in successiva adunanza ed in seconda convocazione.

ART. 15 - NUMERO LEGALE

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e non esauriti per la mancanza del numero legale.

Quando la legge richiede particolari "quorum" di presenti o di votanti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale è determinato da tali "quorum".

I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, non nel numero dei votanti.

Non si computano, invece, i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati all'argomento; in quest'ultimo caso, infatti, l'asten-

6)

sione obbligatoria comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione dell'argomento medesimo.

Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo che si è proceduto all'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, deve darne avviso al Segretario.

ART. 16 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

Il Presidente, durante la seduta, non è tenuto a verificare se il Consiglio sia, oppure non, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più Consiglieri o il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.

Per verificare se il Consiglio è in numero legale, il Presidente dispone l'appello nominale.

Non può, comunque, procedersi a votazione se il numero dei Consiglieri presenti non corrisponda a quello legale prescritto dalla legge.

ART. 17 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sceglie, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto palesi quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.

La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

ART. 18 - APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

Quando non vengano chieste rettificazioni, il processo verbale viene sottoposto ad approvazione mediante votazione per alzata di mano; diversamente le rettificazioni si appor-
tano seduta stante e si sottopongono, con l'intero verbale, all'approvazione del Consiglio.

In sede di approvazione del verbale non è consentita la riapertura della discussione ma è concessa la parola solo a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Il Consiglio Comunale, al fine di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il processo verbale, quando questo sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione consiliare.

ART. 19 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

4)

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio Comunale, ma su tali comunicazioni non si può aprire la discussione nè procedere a deliberazione.

Sulle medesime ciascun Consigliere può fare brevi osservazioni e raccomandazioni, nonchè presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno della adunanza successiva.

ART. 20 - CELEBRAZIONI - COMMEMORAZIONI - RACCOMANDAZIONI

Ogni Consigliere in apertura di seduta, dopo averne dato avviso al Presidente, ha diritto alla parola per celebrazioni di eventi o per commemorazioni di eventi o di date di particolare rilievo oppure per rivolgere all'Amministrazione una o più raccomandazioni.

La durata dell'intervento non può eccedere, rispettivamente, cinque minuti per le celebrazioni e le commemorazioni e cinque minuti per le raccomandazioni.

La raccomandazione è una preghiera rivolta all'Amministrazione al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegno di talune pratiche o perchè non si dia luogo ad alcuni provvedimenti. La raccomandazione è fatta a voce.

ART. 21 - ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 22 - ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione.

Tuttavia, su proposta motivata dal Presidente o di un Consigliere, il Consiglio può in qualunque momento decidere, con votazione per alzata di mano, di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione, restando però sempre assicurata la precedenza alle proposte della autorità governativa e regionale. Sono ammessi a parlare, oltre al proponente, un Consigliere in favore e due contro la proposta.

Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiama, sono differite al giorno seguente, o anche all'altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura di urgenza.

Qualora, poi, la maggioranza dei Consiglieri decida,

8)
con votazione per alzata di mano, di non riconoscere i motivi di urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova convocazione, che avrà luogo con l'osservanza dei termini normali stabiliti dalla legge.

ART. 23 - VOTAZIONI PALESI E VOTAZIONI PER SCRUTINIO SEGRETO

I Consiglieri votano per alzata di mano, per alzata e seduta o ad alta voce per appello nominale;

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono per scrutinio segreto. Questa forma di votazione, viene, altresì, usata ogni volta che la legge espressamente lo prescrive.

IL voto per alzata di mano o per alzata e seduta è soggetto a controprova quando vi sia motivo di incertezza in ogni caso, quando la controprova sia richiesta prima della proclamazione del risultato.

Se rimanga ancora dubbio sul risultato della controprova, il Presidente dispone di procedere a votazione per appello nominale.

Si procede a votazione per appello nominale quando questa forma di votazione palese venga chiesta da almeno cinque Consiglieri.

In tal caso, dopo che il Presidente ha indicato il significato del "si" e del "no", il Segretario fa l'appello, il Sindaco e gli scrutatori controllano i voti e il Presidente ne proclama quindi l'esito.

La votazione segreta è fatta a mezzo di schede. Il Presidente con l'assistenza dei tre Consiglieri scrutatori, procede al loro spoglio accertando che esse corrispondano al numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l'esito.

Nell'ipotesi in cui le schede deposte nell'urna non corrispondano al numero dei votanti, il Presidente dispone che la votazione venga ripetuta.

Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio Comunale.

Qualunque sia il sistema di votazione adottato, il Presidente assistito dai tre scrutatori, accerta l'esito della votazione e lo proclama.

ART. 24 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Salvo i casi nei quali la legge prescriva un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne accerta e ne proclama l'esito.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio.

salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 25 - PARITA' DI VOTI

Nel caso in cui una proposta abbia riportato un uguale numero di voti favorevoli e contrari, essa, non essendo stata approvata nè respinta, può essere ripresentata al Consiglio in una successiva seduta ad iniziativa del Sindaco o della Giunta o a richiesta di una terza parte dei Consiglieri in carica.

ART. 26 - VERBALI DELLE SEDUTE

Di ogni seduta è redatto dal Segretario del Consiglio il processo verbale che è firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti e dallo stesso Segretario.

Esso viene letto al Consiglio Comunale nella successiva adunanza ed approvato nei modi innanzi indicati.

Qualora un Consigliere voglia che si faccia constare nel verbale del suo voto, deve farne esplicita richiesta al Segretario; in caso contrario è sufficiente l'indicazione a verbale del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Nel caso in cui il Consigliere chieda che venga inserito a verbale il testo preciso della sua dichiarazione di voto, l'interessato deve dettarlo al Segretario o presentarlo per iscritto.

ART. 27 - POTERI DEL PRESIDENTE

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario il relativo processo verbale da trasmettersi al Prefetto e all'Organo Regionale di Controllo.

Sciolta la seduta, i Consiglieri rimasti in aula non possono adottare valide e legittime deliberazioni poichè la dichiarazione di scioglimento produce ipso facto la fine della riunione consiliare.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, facendone, di tale ordine, menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione.

Analogamente può disporre l'arresto, facendone menzione nel processo verbale che rappresenta il titolo per l'esecuzione, di chiunque usi violenza e minaccia o rechi oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri o resista agli ordini del Presidente.

ART. 28 - DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri devono tenere un comportamento corretto, con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale decide per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Nel caso di accoglimento delle spiegazioni stesse da parte del Consiglio, non si fa menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

Se il Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può motivatamente sospendere la seduta o scioglierla facendone redigere verbale.

Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall'aula. Resta salvo il potere-dovere di denunciare successivamente in sede penale eventuali reati tentati o consumati dai componenti del Consiglio durante lo svolgimento della seduta.

ART. 29 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.

Esso deve mantenere un contegno corretto ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione e da ogni manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento della seduta.

Nel caso di disordini, il Presidente si avvale dei poteri indicati nel terzo comma del precedente art. 27.

Ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine, oppure il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi che questa proseguisca senza la presenza del pubblico.

ART. 30 - TUMULTO NELL'AULA

Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto.

Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, secondo l'opportunità scioglierla.

ART. 31 - POLIZIA NELLA SALA DELLE ADUNANZE

11)

Il servizio di polizia nell'aula viene assicurato dai vigili Urbani i quali eseguono gli ordini impartiti dal Presidente.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente o dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

ART. 32 - POSTO DEGLI ORATORI E DIRITTO A PARLARE

Gli oratori parlano dal proprio seggio, rivolti al Presidente o al Consiglio.

Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra i Consiglieri.

Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente, che concede tale facoltà secondo l'ordine delle domande.

ART. 33 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun Consigliere può proporre questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, o sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi ad altra seduta.

Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima e tanto si evinca da richiesta sottoscritta da almeno cinque Consiglieri.

Il richiedente può illustrare la questione da lui proposta per cinque minuti e nella discussione sulla questione pregiudiziale o sospensiva possono prendere la parola non più di due Consiglieri a favore e due contro la proposta. Tali interventi non possono superare lo stesso limite di tempo di cinque minuti.

Nel caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di questioni sospensive, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale. In entrambi i casi la discussione può continuare soltanto se la richiesta sia stata respinta dal Consiglio Comunale con votazione per alzata di mano.

Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI DIRITTI E AI

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione o ai limiti di tempo previsti dal regolamento un oratore che tuttavia continua a discostarsene, gli toglie la parola, sul medesimo argomento, per il resto della discussione. In entrambi i casi il Consigliere può appellarsi al Consiglio che, senza discussione, decide immediatamente con votazione per alzata di mano. Nel caso in cui l'appello venga respinto ed il Consigliere insista nel suo comportamento, il Presidente sospende o scioglie la seduta.

Nessun Consigliere può prendere la parola per più di una volta nella discussione di uno stesso argomento. E' consentito un unico, ulteriore intervento per replicare ad eventuali successivi interventi sull'argomento. E', altresì, consentito intervenire in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine, per fatto personale e per dichiarazione di voto.

Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e fare apprezzamenti sui voti del Consiglio.

In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da precedenti giunte, i Consiglieri i quali appartennero alle giunte che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione generale, prima della sua chiusura.

ART. 35 - DISCUSSIONE E ORDINE DEGLI INTERVENTI

Su ciascun argomento, la discussione ha inizio con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta, e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore competente per materia o del Consigliere proponente o del relatore speciale. Il relatore può anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta inviata ai Consiglieri o a quella depositata agli atti del Consiglio, in visione ai Consiglieri.

Successivamente sono ammessi a parlare, seguendo l'ordine di iscrizione, i Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, per alzata di mano, in qualsiasi momento.-

Il Consigliere che ha ottenuto la parola può cedere il suo turno ad altri.

Il Consigliere inserito nell'ordine di iscrizione a parlare e che risulti assente dall'aula al momento del suo turno, decade dal diritto alla parola.

13)

Nessun discorso può essere interrotto e rinviato, per la sua continuazione, ad altra seduta se non con il consenso del Consigliere che sta parlando o ha diritto ad iniziare, al momento, il suo intervento.

In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

ART. 36 - MOZIONE D'ORDINE

Per mozione d'ordine si intende il richiamo alla legge o al regolamento o all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.

Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronunzia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano senza discussione.

ART. 37 - FATTO PERSONALE E ONORABILITA' DEI CONSIGLIERI

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Al Presidente è lasciato decidere se concedere la parola al richiedente oppure negarla.

Se il Consigliere insiste avverso la decisione del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare una Commissione di inchiesta, la quale indagli e giudichi il fondamento dell'accusa. Tale commissione speciale, composta da sette consiglieri comunali in proporzione numerica della rappresentatività dei gruppi in seno al Consiglio, viene nominata dal Consiglio medesimo nella seduta successiva, mediante votazione per scrutinio segreto previa iscrizione all'ordine del giorno. La commissione nomina nel suo seno il Presidente. Alla commissione, il Presidente del Consiglio Comunale assegna un termine per presentare le sue conclusioni che devono essere comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.

ART. 38 - PROPOSTE DEI CONSIGLIERI DURANTE LA DISCUSSIONE, ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

Ciascun Consigliere ha diritto, durante o al termine della discussione, di presentare proposte.

Le proposte assumono la forma dell'ordine del giorno

14)
dell'emendamento; sia l'uno che l'altro, devono essere presentati al Presidente per iscritto e devono essere attinenti all'argomento in discussione.

L'ordine del giorno consiste in una richiesta di votazione intesa a respingere o a modificare il provvedimento in esame.

L'emendamento invece, consiste nella proposta di apporre soppressioni, modifiche o aggiunzioni, al testo del provvedimento in esame.

Nessun Consigliere può presentare più di un ordine del giorno nella medesima discussione generale; ha però facoltà di ritirare quello presentato o di sostituirlo con altro. L'ordine del giorno deve essere sottoposto a votazione che, salvo richiesta di forma diversa prevista dal regolamento, ha luogo per alzata di mano.

A richiesta di uno o più Consiglieri si procede a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno o di un emendamento.

Gli ordini del giorno devono essere presentati prima della chiusura della discussione generale; se presentati dopo, il proponente non ha diritto allo svolgimento.

Ciascun Consigliere ha diritto di presentare uno o più emendamenti soppressivi, modificativi o aggiuntivi al testo del provvedimento. La discussione e la votazione di emendamenti al testo hanno la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di emendamenti, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi del testo del progetto al quale si riferisce l'emendamento, emendamenti aggiuntivi.

Nell'ambito dello stesso tipo di emendamenti, discussione e votazione hanno luogo seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Ciascun proponente, nel corso della discussione, ha diritto di ritirare l'emendamento presentato.

Per il sistema di votazione, è valido quanto stabilito per la votazione degli ordini del giorno.

Dichiarata chiusa la discussione generale, nessun emendamento può essere più accettato.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Dopo le dichiarazioni di voto, che precedono le votazioni, non è ammessa alcuna richiesta di parola.

ART. 39 - ACCETTAZIONE E REIEZIONE DA PARTE DEI RELATORI DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI PRESENTATI

I relatori, prima della chiusura della discussione, possono dichiarare se mantengono le originarie proposte o accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, motivandone brevemente le ragioni.

ART. 40 - INTERVENTO DEL SINDACO, DEGLI ASSessori E DEI RELATORI NELLA DISCUSSIONE

15)

Il Sindaco, gli Assessori competenti e, ove si tratti di argomenti che siano stati demandati allo studio di determinati Consiglieri oppure allo studio di speciali commissioni consiliari, i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione.

ART. 41 - DURATA DEGLI INTERVENTI

Nella discussione di ciascun argomento, gli oratori devono attenersi ai limiti di tempo stabiliti nei commi seguenti:

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento nelle ipotesi di questione pregiudiziale e questione sospensiva, ciascun Consigliere ha a disposizione un termine di dieci minuti per lo svolgimento di ogni singolo intervento e cinque minuti per la replica.

Detto termine è elevato a venti minuti nel caso di relazioni illustrative di argomenti di particolare importanza, e cioè: bilancio di previsione, conto consuntivo, regolamenti, modifiche alla pianta organica del personale, esame di strumenti urbanistici generali ed attuativi, progetti di opere pubbliche di ammontare superiore a f. 100.000.000, elezione del Sindaco e della Giunta Municipale. Identico periodo di tempo è assegnato, nelle ipotesi testè elencate, ai consiglieri per svolgere il loro intervento in merito all'argomento in discussione.

Trascorsi i termini stabiliti nel presente articolo, il Presidente, richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

ART. 42 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente o il relatore, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dopo l'eventuale replica da parte sua e le eventuali repliche degli altri Consiglieri, ha diritto ad un intervento finale di dieci minuti prima della chiusura della discussione.

La chiusura della discussione può, tuttavia, essere chiesta in qualunque momento dal Presidente o da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare. Sulla domanda di chiusura possono prendere la parola un Consigliere a favore ed uno contro; quindi il Consiglio decide con votazione per alzata di mano. Ciascun oratore non può parlare oltre cinque minuti.

Nel caso previsto dal comma precedente, se il Consiglio approva la chiusura della discussione, possono avere la parola il proponente, la Giunta e il relatore.

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.

ART. 43 - SPECIE DI VOTAZIONI

Le votazioni hanno luogo in modo palese o per scrutinio.

16)

zio segreto, secondo i casi, le condizioni e le procedure indicate nel presente regolamento.

ART. 44 - DICHIARAZIONE DI VOTO

I Consiglieri prima della votazione possono fare dichiarazioni di voto. La dichiarazione di voto consiste nel dare una succinta spiegazione del proprio voto.

Tali interventi non possono superare i limiti di tempo previsti dal Regolamento, per la replica.

Nei casi in cui si procede a votazione per scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.

ART. 45 - DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DAL VOTO

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto rispettando, in tali interventi, i limiti di tempo previsti dal Regolamento.

ART. 46 - VOTAZIONE PER DIVISIONE

Si procede a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta, quando la votazione per divisione venga chiesta da uno o più Consiglieri.

ART. 47 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge o del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART. 48 - ORDINE DELLE VOTAZIONI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'ordine delle votazioni su ogni argomento viene stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale;
- b) la questione sospensiva;
- c) gli ordini del giorno, secondo la precedenza indicata nel presente Regolamento;
- d) gli emendamenti, secondo l'ordine indicato precedentemente;
- e) singole parti del provvedimento, quando questo si compone di varie parti o articoli o capitoli e la votazione per parti separate sia disposta dalla legge o venga chiesta da uno o più Consiglieri;
- f) provvedimento nel suo complesso, con le variazioni introdotte dagli ordini del giorno e dagli emendamenti.

(4)

ti eventualmente approvati in precedenza.
Per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 49 - PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLE VOTAZIONI

Il risultato delle votazioni, accertato nei modi indicati all'art. 30 del presente Regolamento, viene proclamato dal Presidente, previa dichiarazione dei presenti, degli astenuti, dei votanti dei voti resi pro e contro la proposta, con la seguente formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".

ART. 50 - DIRITTO DI INTERROGAZIONE - DI INTERPELLANZA E DI MOZIONE - NORME COMUNI.

Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni intorno a questioni attinenti all'attività dell'Amministrazione Comunale.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere formulate per iscritto.

Lo svolgimento delle interrogazioni con richiesta di risposta orale, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere ritirate dai presentatori rispettivamente prima del loro svolgimento o discussione.

ART. 51 - INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Municipale per conoscere:

- se un determinato fatto, riguardante l'Amministrazione in genere o taluno dei suoi membri o, comunque, un servizio o un dipendente comunale, sia vero o sia venuto a loro conoscenza;
- se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta abbiano preso o intendano prendere in proposito;
- se la Giunta intende comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti che al richiedente occorrono per trattare un certo argomento;
- se la Giunta intende fornire informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione Comunale;

Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

L'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta di ciascuna sessione consiliare.

(18)

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute consiliari. Ad esse deve essere data risposta entro quindici giorni dalla presentazione, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia.

ART. 52 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI CON RISPOSTA ORALE

L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale dal Presidente nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

Dopo la risposta del Presidente o dell'Assessore, l'interrogante ha diritto a replicare solo per dichiarare se sia soddisfatto o meno.

Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto ad uno di essi.

Se l'interrogante non si trovi presente in aula quando giunge il suo turno, l'interrogazione s'intende ritirata a meno che il presentatore o i firmatari ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o la loro assenza sia giustificata.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. In tal caso viene data agli interroganti un'unica risposta.

L'interrogazione non dà luogo a discussione, avendo carattere informativo.

ART. 53 - INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta di ciascuna sessione consiliare.

ART. 54 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla rispettando i limiti di tempo previsti dal presente Regolamento (10 minuti).

Quindi segue la risposta del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato che sarà contenuta entro gli stessi limiti temporali.

L'interpellante ha diritto a replicare al solo fine di dichiarare se sia soddisfatto o meno.

Qualora l'interpellante si dichiari insoddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dall'Assessore, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

vamente convocato, Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere. 19)

Ove l'interpellanza fosse firmata da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto ad uno di essi.

Se l'interpellante non si trovi presente in aula quando giunge il suo turno, l'interpellanza si intende ritirata, a meno che il presentatore o i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o la loro assenza sia giustificata.

Le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. In tal caso viene data agli interpellanti un'unica risposta.

Il Presidente può inoltre disporre che si risponda contemporaneamente anche ad interrogazioni ed interpellanze il cui contenuto sia analogo.

L'interpellanza non dà luogo a discussione avendo, come l'interrogazione, carattere informativo

ART. 55 - MOZIONI

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

La mozione, previa iscrizione all'ordine del giorno, comporta una discussione e l'adozione di un voto deliberativo, essendo parificata alle proposte di iniziative consiliari, in analogia al disposto del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale (art. 291 T.U. L.C.P. del 1915).

Le mozioni devono essere iscritti all'ordine del giorno della prima seduta di ciascuna sessione consiliare.

ART. 56 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

Per la discussione e la votazione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, con le limitazioni di tempo prescritte dall'art. 41 che precede.

La votazione di una mozione può farsi per divisione ricorrendo le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, si svolge, ugualmente, un'unica discussione; però agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che il proponente la mozione abbia illustrato la loro proposta.

ART. 57 - LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

Nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti dal presente Regolamento, nessun Consigliere può svolgere più di due interpellanze o mozioni nella stessa adunanza.

ART. 58 - GRUPPI CONSILIARI

La costituzione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i Consiglieri eletti.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.

Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni, abbia ottenuto un solo Consigliere oppure una lista, inizialmente rappresentata da due o più Consiglieri, si sia ridotta ad uno solo nel corso del quinquennio a seguito di passaggio ad altro o altri gruppi dei suoi Consiglieri, nell'unico Consigliere sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.

E' consentita la costituzione di un gruppo misto, composto da consiglieri appartenenti a liste che abbiano separatamente ottenuto un solo rappresentante in Consiglio e da Consiglieri receduti da altri gruppi oppure solo da questi ultimi.

ART. 59 - PRESIDENTE DEI GRUPPI CONSILIARI E RIUNIONI

Ogni gruppo consiliare deve comunicare al Sindaco, il quale, a sua volta, deve darne comunicazione al Consiglio, il nome del proprio capo gruppo; in mancanza è considerato tale il Consigliere più anziano del gruppo.

I capi gruppo vengono convocati dal Sindaco ogni volta che questi lo ritenga opportuno al fine di concordare un intervento improcrastinabile, di esaminare una situazione contingibile ed urgente che non consenta l'immediata convocazione del Consiglio, di ascoltare il loro parere su una determinata azione da svolgere, di dare comunicazioni su fatti che rivestano particolare importanza nell'interesse collettivo, di prendere accordi anche ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

Alle riunioni dei capi gruppo partecipa, a richiesta del Sindaco e in veste di consulente, il Segretario Comunale.

L'eventuale verbale viene redatto dal Segretario o da un funzionario o impiegato da questi delegato.

ART. 60 - COMMISSIONI CONSILIARI

All'inizio di ogni periodo consiliare, il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, in seduta pubblica e con votazione segreta, commissioni consiliari permanenti per particolari settori dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio può altresì nominare, in qualunque momento, con le stesse modalità e procedure, commissioni speciali per particolari problemi.

La composizione numerica di tali Commissioni è stabilita dal Consiglio e la nomina è effettuata, su designazione dei gruppi, in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi medesimi.

Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione ed è ammessa la possibilità per ciascun Consigliere, di far parte, contemporaneamente, di più Commissioni.

ART. 61 - COMPITI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente particolari questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse motivati pareri.

Possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che il Sindaco o la Giunta ritengano di sottoporre al loro esame.

Il numero delle Commissioni e le relative competenze vengono stabiliti dal Consiglio con la deliberazione di costituzione delle stesse.

ART. 62 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Il Presidente di ciascuna Commissione Consiliare viene eletto da ogni Commissario tra i suoi componenti, con votazione segreta.

Svolge le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione il Segretario Comunale o un funzionario o impiegato da lui delegato.

La convocazione delle Commissioni è fatta dal Presidente.

Il Sindaco può, per determinati argomenti, che possano interessare più Commissioni, convocare collegialmente le Commissioni stesse. In tal caso la Presidenza è assunta dal Sindaco che ha anche diritto di voto. Le funzioni di Segretario vengono svolte da uno dei Segretari delle Commissioni interessate, designato dal Segretario Comunale.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente.

Decorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la seduta viene dichiarata deserta se tale maggioranza assoluta non sia stata raggiunta. In tal caso viene redatto verbale sottoscritto dal Consigliere più anziano fra i presenti e dal Segretario; nell'ipotesi in cui nessun

componente sia presente il verbale viene sottoscritto dal Segretario che provvede ad informare il Sindaco in breve tempo.

Le Commissioni, su ciascuna questione esaminata e conclusa, devono trasmettere, tramite le Segreterie, una relazione al Consiglio Comunale. Tale relazione viene depositata agli atti del Consiglio, in visione ai Consiglieri. E' sempre in facoltà delle minoranze delle Commissioni di presentare proprie relazioni.

ART. 63 - NATURA DELLE CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI - RICHIESTA DI PARERI ED INFORMAZIONI

Le conclusioni verbalizzate dalle Commissioni hanno natura di pareri non vincolanti per il Consiglio Comunale, e ciò in relazione al carattere meramente consultivo delle Commissioni stesse.

Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame delle questioni o proposte ad esse demandate oppure prima di raggiungere conclusioni al riguardo, può chiedere al Sindaco che sia sentito il parere di altra Commissione.

Le Commissioni, hanno, inoltre facoltà di chiedere agli Uffici del Comune informazioni, notizie e copie dei documenti attinenti agli affari sottoposti al loro esame.

ART. 64 - RELATORI SPECIALI

Il Consiglio, ove ricorrano problemi particolari e qualora non ritengano opportuno procedere alla nomina di una Commissione Speciale, può incaricare uno o più Consiglieri, che abbiano particolare competenza, di riferire in merito ad argomenti che esigono indagini o esame speciale.

L'incarico è subordinato all'accettazione da parte dell'interessato, il quale avrà diritto al rimborso delle eventuali spese forzose sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

ART. 65 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per tutti i casi che possano presentarsi durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e regolamentari, provvede il Presidente. Qualora la decisione assunta venga contestata da qualche Consigliere, il caso viene sottoposto dallo stesso Presidente, seduta stante, al Consiglio che decide con votazione per alzata di mano senza discussione.

ART. 66 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecu-

tività della relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.